

CONFIMI – Audizione Senato commissione 10[^]- 29/10/2019

Atto 290 – sulle ricadute dei sistemi di incentivazione per la riqualificazione energetica degli edifici sulle filiere produttive di settore

1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO

Ogni possibile riflessione sui meccanismi di incentivazione per la riqualificazione energetica degli edifici deve partire da un dato di fatto: il saldo degli incentivi per la riqualificazione energetica dal 1998 ad oggi è positivo per il Paese: **23,5 miliardi** (*Dossier del Servizio Studi Dipartimento Ambiente e Finanza della Camera dei Deputati e Cresme del novembre 2018*); **17,8 Milioni di interventi eseguiti** (sul 57% delle abitazioni); **292,7 miliardi complessivi di investimento**; **2 milioni di occupati diretti e 1 milione di occupati indiretti** nel periodo 2011-2017.

2. CRITICITA' DA RISOLVERE

Sovrapposizione meccanismi

Dal momento che le ristrutturazioni “semplici” usufruiscono di una detrazione del 50% e le varie tipologie di interventi afferenti alle riqualificazioni “energetiche” hanno percentuali variabili dal 50% in su, spesso i consumatori preferiscono accedere al 50% senza dover rispettare i maggiori oneri connessi alla riqualificazione energetica.

Sarebbe necessario, quindi separare nettamente le due misure evitando che le riqualificazioni che hanno un impatto sui consumi energetici accedano alla misura prevista per le ristrutturazioni edilizie.

Art. 10 L 58/2019 (Decreto Crescita).

L'art. 10 con la previsione del c.d. "sconto in fattura" sia per interventi di Efficienza Energetica che di messa in sicurezza sismica che per installazione FER nelle ristrutturazioni, sta creando molti problemi agli operatori economici di piccole dimensioni.

Varie le ipotesi superamento dell' articolo 10 che si potrebbero prospettare:

- Abolizione articolo e recupero credito Irpef in 5 anni;
- Limitazione sua applicazione agli interventi complessi (di primo grado);
- Sconto non fisso ma da concordare tra le parti;
- Cessione del credito lungo la catena (e non solo al primo fornitore di beni e servizi);
- Cessione del credito agli istituti di credito ed agli intermediari finanziari.

L'Intento generale dell'art. 10 era condivisibile (favorire il moltiplicarsi degli interventi di efficientamento energetico), i risultati sono stati però discutibili: rallentamento del mercato (calo ordinativi nella prima metà di settembre); tensione tra clienti e fornitori; maggiori difficoltà per le imprese di medio piccole dimensioni.

In sostituzione dell'art. 10 si potrebbe proporre l'applicazione dell'**Ecoprestito**, una forma di apporto finanziario a basso costo per consentire anche ai c.d. "incapienti" dal punto di vista fiscale di riqualificare energeticamente la propria abitazione.

L'iniziativa è già stata sperimentata in altri Paesi Europei (es. Francia) non si vede, quindi, perché non possa essere applicata anche in Italia sulla base di modalità maggiormente consone al nostro sistema.

L'idea è semplice: a fronte di un obbligo di certificazione effettuata da un progettista iscritto ad un Ordine con stima dei risparmi di spesa energetica annuale attesi e successiva dimostrazione che almeno due degli interventi ammissibili sono stati realmente realizzati,

la banca concede un prestito chirografario finalizzato di un importo compreso tra i 20 ed i 35 mila euro, da restituire, con interessi calmierati, entro 10 anni.

Il finanziamento potrebbe essere erogato dalle banche convenzionate ed assistito da apposita garanzia di Cassa Depositi e Prestiti (dal 30 al 50% dell'importo finanziato) e “supportato” dalla canalizzazione di redditi e bollette energetiche dei richiedenti sul conto di domiciliazione delle rate del debito contratto al fine di mitigare il rischio per la banca (come nel *project financing*).

Gli interventi ammissibili potrebbero essere: incremento efficienza energetica di coperture; pavimentazioni; muri perimetrali; finestre e infissi anche con installazione di schermature e/o pellicole solari; chiusure esterne; installazione di sistemi per riscaldamento e produzione di energia elettrica e acqua calda sanitaria da fonti rinnovabili; allacciamento alla rete di Teleriscaldamento efficiente; installazione di recuperatori di calore da impianti di climatizzazione; efficientamento energetico attraverso la bonifica ambientale

Ritenuta alla fonte del 8% per gli interventi di riqualificazione energetica

- Questo anticipo di tassazione su futuri guadagni prevista dalla legge 194/2014 (Legge di Stabilità per il 2015) è una misura vessatoria che con la tracciabilità dei pagamenti e la fatturazione elettronica non trova più ragione d'essere e crea solo problemi di liquidità alle imprese. Andrebbe, quindi, eliminata.

3. DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI BILANCIO

Detrazioni fiscali per riqualificazione energetica (e ristrutturazioni)

- **Misura in ipotesi riconfermata per un solo anno**, non c'è stata, quindi la stabilizzazione bonus come da tutti auspicato. Occorrerebbe andare in questa direzione.
- L'elencazione esemplificativa degli interventi che saranno rinnovati fino alla fine del 2020 contenuta nelle Tabelle III.1.12 e III.1.13 del Documento Programmatico non porta alcun riferimento a serramenti e schermature solari. Trattandosi di una esemplificazione potrebbe essere "limitata", ma occorre vigilare affinché queste due misure, molto utilizzate dai consumatori vengano riconfermate senza dubbio alcuno.
- Serramenti e schermature solari dovrebbero, quindi, non solo essere citate dai documenti di bilancio, ma tornare alla detrazione del 65% abbandonando l'attuale 50%, che essendo comune anche alle ristrutturazioni edilizie "semplici" porta di fatto a non utilizzare i prodotti più performanti. Necessario anche valutare meglio l'idea di costo al metro quadro, visto che le proposte MISE che sono circolate lo scorso anno sono state negativamente valutate dagli operatori perché favorivano prodotti esteri di bassa qualità.
- Volendo rendere più flessibile il meccanismo degli incentivi fiscali, si potrebbero ipotizzare delle **graduazioni nel tempo e nell'ammontare**: incentivi al 50% con recupero fiscale in 3 anni; al 55% con recupero in 5 anni; al 65% con recupero in 10 anni). Si dovrebbero, comunque, **garantire incentivi maggiori laddove la riqualificazione energetica riguardi il pieno edificio e/o sia associata a quella strutturale e sismica**, indipendentemente dalla tempistica e dall'immobile, ferma restando una **ragionevole premialità rispetto alle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie "semplici"**.

Bonus facciate

- L'ipotesi di detrazione fiscale al 90% prevista nel Documento Programmatico, anche se mancano i dettagli, è molto interessante per la riqualificazione estetica dei centri abitati e potrebbe divenire un volano economico per valorizzazione immobili e stimolare il turismo. Sarebbe, a questo proposito, necessario chiarire:
 - ✓ **Massimale di spesa agevolata** : Occorre indicare il tetto massimo per ogni intervento, che può essere mutuato da quanto previsto dal c.d. "sisma bonus", in cui ogni unità ha un massimale, ovviamente non dello stesso importo del sisma bonus in quanto gli interventi di sola facciata risultano essere meno invasivi ed onerosi .
 - ✓ **Risparmio Energetico necessario o meno**: chiarire se, cioè, nei lavori dovranno essere comprese delle soglie minime in merito al miglioramento dell'efficienza energetica. Vista la presenza dell'ecobonus risulterebbe utile svincolare (almeno per i privati) gli interventi del bonus facciate dall'efficientamento energetico, soprattutto in contesti storici.
 - ✓ **Edifici residenziali e non**: occorrerebbe chiarire se il bonus comprende tutte le destinazioni degli edifici o solo quelle residenziali, visto che uno dei fini del bonus risulta essere il miglioramento del decoro urbano, sarebbe utile che tutti gli edifici fossero compresi, così come tutte le zone dei piani regolatori e non solamente i centri storici.
 - ✓ **A quali soggetti è rivolto**: chiarire altresì se il bonus è rivolto solo a soggetti IRPEF o anche quelli IRES. In questo caso sarebbe utile prevedere anche una "destinazione" degli interventi che, nel caso di soggetti giuridici, dovrebbe comunque essere il miglioramento dell'efficienza energetica delle facciate.
 - ✓ **Che cosa è compreso nel Bonus**: Definire se tra le opere incentivabili sono comprese le sole opere "murarie" o anche altro. Sarebbe, infatti, utile che rientrassero nello sgravio tutti gli elementi della facciata come le schermature solari o le ringhiere (quand'anche

sostituite); e comprendere, inoltre, anche elementi aggiuntivi, rientranti nelle norme urbanistiche, come i balconi e le nuove aperture.

- ✓ **Periodo di validità del Bonus** - La sola annualità 2020 risulta essere del tutto insufficiente, in quanto l'iter progettuale e l'approvazione dei lavori, soprattutto in contesti condominiali, farebbero oltrepassare i termini del fine lavori oltre l'annualità, per tanto sarebbe utile estendere il bonus almeno al triennio 2020/2023.

Bonus interventi a verde

- Sembra scomparso dopo un solo anno di applicazione;

La detrazione Irpef del 36% (valore massimo 5.000 euro/recupero 10 anni) per la sistemazione straordinaria a verde delle aree scoperte andrebbe oltre che confermata per il benefico effetto che il verde ha sulla salute delle comunità (**contributo all'efficienza energetica degli edifici, assorbimento di CO2 ed altri inquinanti , rilascio ossigeno, mitigazione climatica**) anche aumentata nella sua percentuale di detraibilità al livello degli altri interventi di ristrutturazione e reso stabile.

4. GEOTERMIA A BASSA ENTALPIA

Specifico documento presentato